

COSTITUISCONO

“COMITATO PROMOTORE ELEZIONI EUROPEE MOVIMENTO 5 STELLE”, retto dal seguente Statuto.

Art. 1 – Denominazione

E' costituito, ai sensi dell'art. 39 del codice civile, un Comitato per l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento per la prossima campagna elettorale europea dei candidati espressi dal MoVimento 5 Stelle.

il Comitato assume la denominazione: **“COMITATO PROMOTORE ELEZIONI EUROPEE MOVIMENTO 5 STELLE”**.

Art. 2 - Sede

La sede del Comitato è in Milano, Via Vittor Pisani n. 6.

Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo internet www.beppegrillo.it/movimento.

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in corrispondenza di un altro indirizzo Web nel caso se ne riscontri la necessità.

Art. 3 Durata

Il Comitato durerà sino alla data di esecuzione degli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del rendiconto economico-finanziario e alla destinazione degli eventuali fondi residui deliberata dall'Assemblea.

Art. 4 – Scopo

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare attivamente la prossima campagna elettorale dei candidati alle elezioni europee 2014 espressi dal MoVimento 5 Stelle, supportandone il programma sviluppando la più ampia rete possibile di consensi, coadiuvandoli nello svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili per favorirne l'elezione, nonché nel reperimento e nella gestione dei fondi necessari ai pagamenti di tutti quei costi che saranno prodromici alla realizzazione degli obiettivi del MoVimento 5 Stelle, da sostenersi per l'organizzazione, promozione e coordinamento della campagna elettorale, per l'organizzazione dei comizi, per l'effettuazione delle campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del programma, per la predisposizione della documentazione tecnica e promozionale, per l'espletamento di studi, consulenze ed attività e servizi strumentali, connessi e comunque collegati alla partecipazione alle elezioni, per la presentazione delle liste e lo svolgimento degli adempimenti tecnico-burocratici preordinati e connessi, nonché per l'effettuazione di quant'altro possa comunque favorire l'elezione del maggior numero possibile di candidati del MoVimento 5 Stelle.

Il Comitato si ispira ai valori forti del MoVimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità, perseguendo costantemente il principio di democrazia partecipativa.

Il Comitato potrà compiere direttamente od indirettamente tutte le attività necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo, utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- svolgere e sostenere la campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle, ponendo in essere, direttamente od indirettamente, ogni possibile iniziativa;
- curare la gestione della suddetta campagna elettorale durante il suo svolgimento;

- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e comunque operare al fine dell'organizzazione della campagna elettorale del MoVimento 5 Stelle;
- svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque collegati alla campagna elettorale stessa, anche coordinando, organizzando e disciplinando l'attività dei finanziatori e quella dei soggetti operativi.

Art. 5 – Componenti

I componenti del Comitato sono inizialmente quelli intervenuti al momento dell'atto costitutivo (Promotori).

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche o giuridiche comunque interessate al perseguimento dello scopo del Comitato, la cui ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per recesso, per decesso, per scioglimento del Comitato.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle contribuzioni effettuate nel rispetto della normativa vigente di seguito indicate:

- a) contributi conferiti dai costituenti;
- b) contributi ed elargizioni disposte dai costituenti, nonché dagli altri soggetti che possano essere interessati al perseguimento dello scopo;
- c) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva;
- d) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato a qualsiasi titolo.

Art. 7 – Organi

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei Componenti;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Tesoriere;
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 – Assemblea – Composizione e Funzionamento

L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide anche le assemblee non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del

Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto nonché per lo scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante consultazione scritta, ferme restando le maggioranze indicate ai commi precedenti.

Art. 9 – Assemblea - Funzioni

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto consuntivo elettorale;
- nomina del Presidente;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato a seguito della competizione elettorale;
- deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Art. 10 – Consiglio Direttivo – Composizione e Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dall'Assemblea, tra i Componenti del Comitato.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione dev'essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia

presente la totalità dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 – Consiglio Direttivo - Poteri

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita collegialmente le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti, predisposti dal Consigliere Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di un Vice Presidente con funzioni vicarie;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, del Consigliere Tesoriere;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi Componenti per la cura di specifiche attività;
- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi Componenti;
- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura per importo superiore ad € 50.000,00, nonché sull'accettazione di donazioni e lasciti per importo superiore ad € 50.000,00;
- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi, contributi, elargizioni e simili;
- deliberazione in merito ai rimborsi di spesa per i componenti del Consiglio Direttivo;
- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 12 - Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere provvede alla gestione amministrativa, economico finanziaria e contabile del Comitato, cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili e sociali e predisponde la proposta di rendiconto consuntivo di esercizio e la proposta di rendiconto elettorale da sottoporre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consigliere Tesoriere può compiere, previa autorizzazione del Consiglio direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso.

Il Consigliere Tesoriere ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e di compiere tutte le operazioni bancarie in genere; può acquisire beni e lasciti per conto del Comitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo per le operazioni di importo superiore ad € 50.000,00.

Nei limiti delle sue attribuzioni, il Consigliere Tesoriere ha la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consigliere Tesoriere può esercitare le proprie attribuzioni direttamente od avvalendosi di procuratori, generali o speciali, salvo che per la predisposizione delle proposte di rendiconto. La designazione di procuratori generali o speciali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo;

In caso di sua assenza od impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia.

I Componenti sono nominati nell'atto costitutivo dall'Assemblea e durano in carica per tre anni o, se minore, fino allo scioglimento del Comitato a seguito del raggiungimento del suo scopo.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile. In particolare controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato, predisponendo, in occasione dell'approvazione dei rendiconti, una relazione sui medesimi, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto in occasione della sua presentazione alla Commissione istituita dall'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, nonché ad altri organismi previsti dalla legge.

Il compenso dei Revisori dei conti verrà liquidato sulla base dei minimi tariffari.

Art. 15 – Revisione contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Comitato, può altresì avvalersi di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione è nominata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Revisori.

La società di revisione controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comitato, predisponendo, in occasione dell'approvazione del rendiconto, una

relazione sul medesimo, da sottoporre all'Assemblea preventivamente all'approvazione.

Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto in occasione della sua presentazione alla Commissione istituita dall'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, nonché ad altri organismi previsti dalla legge.

Art. 16 – Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2014.

Il rendiconto consuntivo di esercizio, da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno, considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente.

Il rendiconto viene redatto in conformità al modello A allegato alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene allegata una relazione del Consigliere Tesoriere sulla situazione economica e patrimoniale, redatta in conformità al modello di cui all'allegato B alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Al rendiconto viene altresì allegata una nota integrativa redatta secondo il modello di cui all'allegato C alla legge 2 Gennaio 1997 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rendiconto, viene trasmesso entro il 15 Giugno di ogni anno alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 96/2012, unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, alla relazione del Collegio dei Revisori e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, nonché al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Entro il 15 Luglio di ogni anno il rendiconto viene pubblicato sul sito internet indicato all'art. 2, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile, ed al verbale di approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea.

Il rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla nota integrativa, nonché alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e degli ulteriori soggetti eventualmente preposti al controllo contabile ed al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea, viene altresì trasmesso, entro il 31 Luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

Entro 15 giorni dalla sua costituzione e, successivamente entro il 30 Settembre di ogni anno l'Assemblea dovrà approvare il conto preventivo, che le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Rendiconto consuntivo elettorale

A seguito dell'espletamento della competizione elettorale, verrà predisposto il rendiconto consuntivo elettorale, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, nelle forme e termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, che verrà trasmesso al Presidente della Camera dei deputati e/o agli altri organismi competenti.

Art. 18 Libri contabili

La contabilità del Comitato è annotata nel libro giornale e nel libro degli inventari, tenuti a norma dell'art. 2214 del codice civile e numerati progressivamente in ogni

pagina e bollati in ogni foglio da un notaio.

Nel libro giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute.

Per le donazioni di qualsiasi importo viene indicata l'identità dell'erogante.

L'inventario viene redatto entro il 31 Dicembre di ogni anno, in conformità a quanto prescritto dall'art. 8, comma 9 della legge 2 Gennaio 1997 n. 2.

Art. 19 Scioglimento

Al termine della durata del Comitato e in ogni altra ipotesi di scioglimento anche anticipato del Comitato, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa.

Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti ad altro Comitato avente scopo identico o analogo, ovvero ad Ente benefico scelto dall'Assemblea.

Art. 20 Regime iniziale

In prima applicazione del presente Statuto, il primo Consiglio Direttivo è costituito in persona dei promotori Signori Giuseppe detto "Beppe" Grillo, Presidente e Consigliere Tesoriere, Gianroberto Casaleggio, Vice Presidente, Enrico Grillo, Consigliere ed il primo Collegio dei Revisori dei conti è costituito in persona dei signori:

- avv. Angelo Ciavarella;
- Dott.. Ettore Ignazio Luigi Giuseppe Drago;
- Dott. Enrico Maria Nadasi.

La carica di Presidente del Collegio dei Revisori è attribuita all'avv. Angelo Ciavarella.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, del comitato spetta, senza alcuna limitazione, al Presidente.

Art. 21 Trasparenza

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi, nonché i rendiconti approvati, verranno pubblicati sul sito internet www.beppegrillo.it/movimento o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento del Comitato secondo quanto previsto al precedente art. 2.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.

f.to Gianroberto Casaleggio

f.to Giuseppe Grillo

f.to Enrico Grillo